

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
(EX D.LGS. N. 231/2001)
PARTE SPECIALE**

AGGIORNAMENTO 24 Luglio 2017

INDICE

INTRODUZIONE	4
PARTE SPECIALE N. 1 – REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.	4
1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 “indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico” e 25 “concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione” del D.Lgs. 231/2001)	4
2. Funzione della Parte Speciale n. 1	7
3. Processi sensibili nei rapporti con la P.A.	7
4. Regole generali.....	7
4.1. <i>Il sistema in linea generale</i>	7
4.2. Il sistema di deleghe e procure.....	8
4.3. Principi generali di comportamento.....	8
5. Procedure specifiche.....	9
5.1. Procedure specifiche generalmente applicabili	9
PARTE SPECIALE N. 2 – I REATI SOCIETARI	11
1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 <i>ter</i> del d.lgs. 231/2001)	11
2. Funzione della Parte Speciale n. 2	15
3. Processi sensibili nell’ambito dei reati societari.....	15
4. Regole generali.....	15
4.1. Il sistema in linea generale	15
4.2. Principi generali di comportamento.....	16
5. Procedure specifiche.....	17
5.1. Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d’esercizio, ecc.) ...	17
5.2. Gestione dei rapporti con gli organi di controllo (società di revisione contabile, collegio sindacale, ecc.)	18
5.3. Operazioni relative al capitale sociale	18
PARTE SPECIALE N. 3 – I REATI COLPOSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	19
1. Le fattispecie di reato (art. 25-septies del d.lgs. 231/2001).....	19
2. Le procedure e le regole di comportamento.....	20
PARTE SPECIALE n. 4 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	24
1. Descrizione delle fattispecie (art. 25-novies del d.lgs. 231/2001)	24
2. Procedure specifiche e regole di comportamento	25
PARTE SPECIALE N. 5 - FRODE INFORMATICA E REATI INFORMATICI	26
1. Descrizione delle fattispecie (art. 24-bis del d.lgs. 231/2001)	26
2. Procedure specifiche e regole di comportamento	29
PARTE SPECIALE N. 6 - REATI AMBIENTALI	30
1. Descrizione delle fattispecie (art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001)	30
2. Procedure specifiche e regole di comportamento	37
PARTE SPECIALE N. 7 – GLI ALTRI REATI	40



GRANDI NAVI VELOCI

1. Descrizione delle fattispecie (art. 24 ter, art. 25 bis, bis 1. quater 1. quinquies, sexies, octies, decies, duodecies del D.Lgs. 231/2001)	40
1.1. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter).	40
1.1.1. Procedure specifiche e regole di comportamento	41
1.2. Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis).....	42
1.2.1. Procedure specifiche e regole di comportamento	44
1.3. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1).....	45
1.3.1. Procedure specifiche e regole di comportamento	47
1.4. Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico o che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 (art. 25 quater).	47
1.4.1. Procedure specifiche e regole di comportamento	47
1.5. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)	50
1.5.1. Procedure specifiche e regole di comportamento	50
1.6. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies).....	51
1.6.1. Procedure specifiche e regole di comportamento	51
1.7. Abusi di Mercato (art. 25 sexies)	52
1.7.1. Procedure specifiche e regole di comportamento	52
1.8. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (art. 25 octies).....	53
1.8.1. Procedure specifiche e regole di comportamento	53
1.9. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto)	55
Il reato è :	55
1.9.1. Procedure specifiche e regole di comportamento	55
1.10. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecime del Decreto)	55
1.10.1. Procedure specifiche e regole di comportamento	56
PARTE SPECIALE N.8: - Struttura del Gruppo GNV	
Appendice	57
Atto costitutivo	57
Statuto	57
Visura camerale	57
Delibere Consiglio di Amministrazione.....	57
Procure e deleghe	57
Regolamento ODV	57
Codice Etico.....	57
Manuale della qualità	57

↓

INTRODUZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di GRANDI NAVI VELOCI, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale coinvolti nei processi sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- descrivere le procedure che i Dipendenti e gli Organi Sociali di GRANDI NAVI VELOCI sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le previste attività di controllo, monitoraggio e verifica.

PARTE SPECIALE N. 1 – REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 “indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico” e 25 “concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione” del D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A.

Essi sono:

• ***Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)***

Tale ipotesi di reato riguarda la mancata utilizzazione nel rispetto degli scopi e delle modalità previsti dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, o da altro ente pubblico o dalla Unione europea e destinati a finanziare opere o attività di pubblico interesse da parte di soggetto estraneo alla P.A. (punibile con la reclusione da sei mesi a quattro anni).

• ***Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)***

Tale ipotesi di reato riguarda il conseguimento indebito per sè o altri, con la presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo comunque concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee, salvo che il fatto non costituisca il più grave reato di cui all'art. 640 bis c.p. (punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni). Se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

• **Concussione (art. 317 c.p.)**

Tale ipotesi di reato di concussione si verifica quando un *pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altre utilità* (punibile con la reclusione da sei a dodici anni).

• **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)**

Tale reato si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità (punibile con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi); risulta sanzionabile anche la condotta di chi nei casi previsti da comma 1(es. apicale di un ente) dà o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio (punibile con la reclusione fino a tre anni).

Il privato non è qui vittima, ma concorrente necessario e la sua autonoma determinazione, se del caso accompagnata da un vantaggio che può derivargli dall'abuso compiuto dal soggetto pubblico, può essere frutto di una coazione psichica esercitata da quest'ultimo in modo più blando che nella concussione (caratterizzata da costrizione).

• **Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 c.p.)**

Tale reato si realizza allorché il P.U per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri indebitamente riceva per sé o un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa (punibile con la reclusione da 1 a 6 anni);

• **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (319 c.p.)**

Tale reato si realizza allorché il P.U., per omettere o ritardare o aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio riceva per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa (punibile con la reclusione da 6 a 10 anni);

• **Corruzione in atti giudiziari (319 ter c.p.)**

Se i fatti indicati negli articoli [318](#) e [319](#) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art.319 bis, nell'art. 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di reato degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi

• ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

Tale reato si realizza allorché taluno offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Qualora l'offerta o la promessa non sia accettata si applica la pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319 c.p.

• ***Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)***

Tale reato si realizza, allorché i fatti di cui alle norme precedenti (art. 318 e 319 c.p.) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (punibile con la reclusione da quattro a dieci anni).

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni, se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a 5 anni o all'ergastolo la pena è della reclusione da 6 a 20 anni.

• ***Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)***

Tale reato si realizza allorché con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, vengono procurati a sé o ad altri ingiusti vantaggi in danno dello Stato, di altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (punibile con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da € 309,00 a € 1.549,00).

• ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)***

Tale reato si verifica quando, con artifici o raggiri, vengono procurati dei vantaggi ingiusti inducendo taluno (per esempio un funzionario della Pubblica Amministrazione) in errore e arrecando un danno allo Stato o ad altro ente pubblico o alle Comunità Europee se la condotta è volta ad ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque, denominate concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, (punibile con la reclusione da uno a sei anni).

• ***Frode informatica (art. 640 ter c.p.)***. Tale reato si realizza quando, attraverso l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o attraverso l'intervento senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi

contenuti in sistemi informatici o telematici, si riesce ad ottenere un vantaggio ingiusto per sé o per altri con danno altrui (punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro). La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309,00 euro a 1549,00 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

2. Funzione della Parte Speciale n. 1

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di GRANDI NAVI VELOCI, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

a) indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e Partner di GRANDI NAVI VELOCI sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi sensibili nei rapporti con la P.A.

I principali processi sensibili sono quelli già esposti nella Parte Generale del presente modello che GRANDI NAVI VELOCI ha individuato al proprio interno e a cui si rimanda.

4. Regole generali

4.1. Il sistema in linea generale

Tutte le operazioni sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, ai valori e alle politiche aziendali di GRANDI NAVI VELOCI e alle regole contenute nel presente modello.

La società è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società e delle società da questa controllate;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

4.2. Il sistema di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure è regolato da apposite norme.

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle operazioni sensibili) e, nel contempo, consentire la gestione efficiente dell’attività aziendale.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato, e il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
 - eventualmente, gli altri soggetti ai quali le deleghe sono congiuntamente o disgiuntamente conferite;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati sono i seguenti:

- le procure descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi l’estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell’ambito della stessa, di analoghi poteri;
- le procure indicano gli eventuali altri soggetti cui sono conferiti congiuntamente o disgiuntamente, in tutto o in parte, i medesimi poteri di cui alla procura conferita.

4.3. Principi generali di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano ai Dipendenti e agli Organi Sociali di GRANDI NAVI VELOCI.

È fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter* del d.lgs. 231/2001);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali previsti nella presente Parte Speciale.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente alle Linee di Condotta nelle relazioni economico-commerciali) in particolare di:

- effettuare o promettere elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;

- distribuire o promettere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale);
- accordare o promettere vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati.

In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerto o promesso, nè direttamente nè indirettamente, qualsiasi regalo o dono che possa essere o, comunque, apparire connesso con il rapporto di affari con la Società o mirante ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società stessa. Anche in quei Paesi in cui offrire regali o doni costituisca una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge.

Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perchè volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o la *brand image* di GRANDI NAVI VELOCI.

Le spese di cortesia in occasione di ricorrenze o, comunque, attinenti la sfera dell'immagine e della comunicazione, ivi comprese le sponsorizzazioni, sono sempre autorizzate dal Responsabile della funzione, che ne vaglia la rispondenza ai caratteri ed ai principi sopra esposti. In ogni caso, qualora sorgano dubbi in merito alla legittimità di una spesa di cortesia è opportuno sempre richiedere l'autorizzazione anche da parte dell'Amministratore Delegato.

Le liberalità di carattere benefico o culturale eccedenti i valori sopra descritti devono restare nei limiti permessi dalle relative disposizioni legali.

Inoltre la funzione interessata predisporre l'istruttoria e la sottoporre all'Amministratore Delegato di GRANDI NAVI VELOCI.

5. Procedure specifiche

5.1. Procedure specifiche generalmente applicabili

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente cap. 4, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente modello.



GRANDI NAVI VELOCI

- nessun pagamento può essere effettuato in contanti se non previa autorizzazione scritta della persona cui detto potere è stato conferito nel rispetto delle procedure aziendali;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere predisposto un apposito rendiconto sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al d.lgs. 81/2008, verifiche tributarie, INPS, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'ODV deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela o più specifiche nell'ambito delle singole società controllate per lo svolgimento di attività connesse ai propri processi sensibili.

PARTE SPECIALE N. 2 – I REATI SOCIETARI

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del d.lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Si indicano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel d.lgs. 231/2001 all' art. 25 ter così come modificato dalla Legge 27.05.2015 n. 69 recante "disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" che ha radicalmente riformato il reato di false informazioni sociali di cui ai previgenti artt. 2621 e 2622 c.c. introducendo:

- una fattispecie generale di reato di cui all'art. 2621 c.c.;
- una circostanza attenuante speciale della lieve entità dei fatti prevista dall'art. 2621 bis c.c. comma 1;
- una presunzione *ex lege* di lieve entità prevista dall'art. 2621 bis c.c. comma 2 per le condotte di falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. commesse in relazione alle società non soggette a fallimento ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare);
- all'art. 2622 c.c. una fattispecie di reato di false comunicazioni sociali che ha la medesima struttura del reato generale, ma è applicabile esclusivamente alle condotte poste in essere in relazione alle società che fanno appello al pubblico risparmio (società emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato e società a queste equiparate ai fini della norma penale).

• False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Tale reato si realizza quando, fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore (punibile con la pena della reclusione da uno a cinque anni).

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

• Fatti di lieve entità (art. 2621-bis. c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

• **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

Tale reato si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore (punibile con la pena della reclusione da tre a otto anni).

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

• **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Questo tipo di reato si realizza quando gli amministratori occultando documenti o con altri idonei artifici impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento di attività di controllo legalmente attribuite ai soci o a altri organi sociali (punibile con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329). Se la condotta cagiona un danno ai soci è punibile con la reclusione fino a 1 anno.

• **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Si verifica quando gli amministratori e i soci conferenti formano o aumentano fittiziamente il capitale della società attraverso una serie di operazioni illecite (sottoscrizione reciproca di azioni o quote, attribuzione di azioni o quote in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione; punibile con la reclusione fino a 1 anno).

• **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Si verifica quando gli amministratori, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli (previsto la reclusione fino a 1 anno).

• **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Si verifica quando gli amministratori ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite (punibile con l'arresto fino a 1 anno).

• **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Si verifica quando gli amministratori, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge ovvero, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge (punibile con la reclusione fino a 1 anno).

• **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Rientrano tra le fattispecie di illecito le ipotesi in cui gli amministratori in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni cagionando danno ai creditori (punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni)

• **Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629 bis c.c.)**

Tale reato sussiste allorchè l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 , n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, o del decreto legislativo 21 aprile 1993 , n. 124, viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, se dalla violazione sono derivati danni alla società o a terzi (punibile con la reclusione da 1 a 3 anni).

• **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Si verifica quando i liquidatori, attraverso la ripartizione dei beni sociali ai soci prima che siano stati pagati i debiti della società o accantonando le somme necessarie a soddisfarli, danneggiano i creditori sociali (punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni).

• **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Si verifica quando taluno determina la maggioranza in assemblea attraverso atti simulati o fraudolenti allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (punibile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni).

• **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c. commi 1 e 2).**

Si verifica quando gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori, e gli altri soggetti

sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza e tenuti ad obblighi nei loro confronti, nelle comunicazioni alle predette autorità, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza espongono fatti materiali non veri sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano fatti od omettono comunicazioni concernenti la situazione medesima, che avrebbero dovuto comunicare (punibile con la reclusione da 1 a 4 anni).

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori i direttori generali i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società, enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

• ***Corruzione tra privati (nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. così come modificato dal decreto legislativo n. 38 del 15.03.2017)***

Tale articolosanziona, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio e degli obblighi di fedeltà, prevedendo la pena della reclusione da uno a tre anni. E' prevista l'applicazione della stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

La pena è della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

E' prevista anche la punibilità di chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nei richiamati primo e secondo comma, con le pene ivi previste.

Istigazione alla corruzione tra privati (nei casi previsti dall'articolo 2635 bis comma 1 c.c. introdotto dal decreto legislativo n. 38 del 15.03.2017)

Tale norma prevede che chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa di denaro non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635 ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

E prevista la procedibilità a querela della persona offesa.

• **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Tale articolo sanziona la condotta di chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari (punibile con la reclusione da 1 a 5 anni).

2. Funzione della Parte Speciale n. 2

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e dagli Organi Sociali di GRANDI NAVI VELOCI, nonché dai suoi Consulenti e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i Dipendenti e gli Organi Sociali di GRANDI NAVI VELOCI sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le previste attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi sensibili nell'ambito dei reati societari

I principali processi sensibili sono quelli già esposti nella Parte Generale del presente documento, che GRANDI NAVI VELOCI ha individuato al proprio interno e cui si rimanda.

4. Regole generali

4.1. Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3, gli Organi Sociali di GRANDI NAVI VELOCI (e i Dipendenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare:

- il sistema di controllo interno e, quindi, le procedure GRANDI NAVI VELOCI, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
- le Linee di condotta nelle relazioni economico-commerciali;
- le regole inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting*;
- il sistema di comunicazione al personale e di formazione dello stesso;
- il sistema disciplinare di cui al CCNL;

- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

4.2. Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di GRANDI NAVI VELOCI (e dei Dipendenti nella misura necessaria alla funzione dagli stessi svolte) di:

porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter* del d.lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

2) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

3) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

4) evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari emessi dalla controllante.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle controllate;
 - omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle Società da essa controllate;
 - alterare i dati e le informazioni finalizzate alla formazione del bilancio;
 - illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto 2:
 - restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;

- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione alle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
 - con riferimento al precedente punto 3:
 - porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;
 - determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - con riferimento al precedente punto 4:
 - pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo

5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli Processi Sensibili. Tali procedure possono essere specifiche di GRANDI NAVI VELOCI

5.1. Predisposizione delle comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio, ecc.)

I suddetti documenti devono essere redatti in base alle relative procedure aziendali che:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna, alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

Il Responsabile Amministrativo di GRANDI NAVI VELOCI predisporre periodicamente una nota operativa per la definizione dei contenuti e della tempistica della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio, nonché degli altri documenti contabili a tal fine necessari.

5.2. Gestione dei rapporti con gli organi di controllo (società di revisione contabile, collegio sindacale, ecc.).

I rapporti con gli organi di controllo devono essere gestiti in ossequio ai seguenti principi di carattere generale:

- divieto di impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione;
- obbligo di garantire ed agevolare ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge.

Nei rapporti tra GRANDI NAVI VELOCI e tale società di revisione sono adottati i seguenti presidi:

- rispetto di una procedura di trasparenza nei rapporti con la società di revisione contabile;
- gli incarichi di consulenza, aventi ad oggetto attività diversa dalla revisione contabile, non possono essere attribuiti alla società di revisione, o alle società o entità professionali facenti parte del medesimo network della società di revisione, a meno di un'autorizzazione in tal senso da parte Amministrazione delegato.

5.3. Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale di GRANDI NAVI VELOCI, nonchè la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

PARTE SPECIALE N. 3 – I REATI COLPOSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO

1. Le fattispecie di reato (art. 25-septies del d.lgs. 231/2001)

La Legge 3 agosto 2007, n. 123 (“Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”), art 9 e modificato successivamente dal D.lgs. 81/08 (Testo Unico della Sicurezza) ha introdotto all’interno della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle società e degli enti i due reati-presupposto costituiti da “*Omicidio colposo commesso con violazione dell’art. 55 c.2 del d.lgs. attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di salute e sicurezza sul lavoro*”;

“*lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*”.

Anche per detti delitti colposi la Società risponde quando le violazioni richiamate siano state compiute nell’interesse o a vantaggio della Società stessa.

Essi consistono in:

• **Omicidio colposo** (art. 589 c.p.)

Tale reato ricorre quando viene cagionata per colpa la morte di una persona. La pena è della reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

• **Lesioni personali colpose** (art. 590 c.p. comma).

Tale reato ricorre nell’ipotesi di cui al terzo comma ossia quando vena cagionata ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Il Modello Organizzativo adottato non può prescindere dalla corretta applicazione della disciplina normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, partendo dal d.lgs. 81/08, ove sono dettati, come è noto, i principi e le regole essenziali per la gestione del rischio in materia di salute e sicurezza,

Detta disciplina delinea all’art. 15 il sistema della sicurezza su “*misure generali di tutela*”, che possono così riassumersi:

- valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza
- programmazione della prevenzione, integrata in modo coerente con le condizioni tecniche produttive dell’Unità Sociale, con l’ambiente operativo e con l’organizzazione del lavoro;
- eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- riduzione dei rischi alla fonte e sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è di meno;

- priorità nell'utilizzo di misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale;
- informazione, formazione e addestramento adeguati per i lavoratori, i dirigenti, i preposti e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento continuo nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza e predisposizione e pubblicazione delle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
- manutenzione regolare di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Al riguardo la società GNV ha provveduto nel luglio 2012 ad ottenere la certificazione *British Standard* OHSAS 18001:2007 e ha aggiornato il **Documento di Valutazione dei Rischi**, redatto ai fini del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello. GNV ha incaricato apposita società esterna alle operazioni di monitoraggio periodico per settori di attività relativamente all'adozione delle misure di sicurezza.

2. Le procedure e le regole di comportamento

Al solo scopo di ricordare quali sono le regole aziendali in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro, adottate da GNV e recepite nel presente Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/01, GNV rappresenta ulteriormente quali sono le Linee Guida, le Direttive e le procedure predisposte al fine di garantire l'operatività del Sistema di Prevenzione e Protezione dai rischi, per dare concreta attuazione alle disposizioni di Legge, in primis il Decreto Legislativo 81/08 - Testo Unico Sicurezza.

Ai fini della prevenzione di reati conseguenti alla violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro, il personale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni - è tenuto ad osservare le normative aziendali in materia di sicurezza e salute, con particolare riguardo ai seguenti aspetti.

I ruoli, compiti e responsabilità assegnati devono essere rispondenti ai requisiti di Legge e formalmente definiti in coerenza con la struttura aziendale per assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Le attività di formazione, informazione e addestramento devono essere continuative e perseguite tramite l'effettuazione di corsi dedicati - in relazione ai rischi generali e specifici presenti sui luoghi di lavoro - sia agli utilizzatori delle dotazioni personali di prevenzione / protezione che ai responsabili ai vari livelli per la sicurezza e l'ambiente.

La registrazione e documentazione delle attività obbligatorie per Legge e/o previste dalle normative aziendali deve essere puntuale, con particolare riguardo alla

predisposizione del piano di valutazione dei rischi per la sicurezza ed alla effettuazione delle riunioni periodiche previste a livelli diversi a seconda dei temi trattati e dei partecipanti coinvolti.

Il monitoraggio della conformità agli obblighi di legge e delle normative aziendali deve essere continuativo attraverso la programmazione ed effettuazione di verifiche interne su sicurezza ed ambiente opportunamente diffuse e documentate (con indicazione di: eventuali criticità emerse - azioni da intraprendere - tempi di attuazione - responsabili della loro attuazione).

I contratti di appalto e d'opera devono operare nel rispetto di specifiche regole, quali: a) rigorosi standard di valutazione per l'attribuzione della "qualifica"; b) previsione di una clausola di risoluzione in caso di mancato rispetto delle normative antinfortunistiche e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Ex d.lgs. n. 231/2001; c) contrasto ai potenziali rischi chimici; d) sistematica informazione dei dipendenti delle ditte terze sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Si richiamano, di seguito, i principi generali di comportamento che tutto il personale della Società

- coinvolto a qualsiasi titolo ed ai più diversi livelli nelle attività relative alla gestione degli adempimenti ex d.lgs. 81/08 - è tenuto ad osservare per dare concreta attuazione ai principi di tutela appena enunciati. In particolare, è fatto espresso obbligo:

Al Datore di lavoro di ciascuna Unità Sociale di:

- valutare con cura e scrupolosità i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- adottare misure idonee per evitare o ridurre i rischi di infortuni in base alle possibilità derivanti dal progresso tecnico;
- adottare - nei casi di interventi urgenti non programmabili - i provvedimenti necessari con assoluta tempestività, dandone successiva comunicazione al Vertice Aziendale;
- garantire - in accordo con le politiche aziendali - la sistematicità nel tempo dell'offerta formativa mirata sulla sicurezza, nonché l'adeguata documentazione probatoria circa i risultati cognitivi raggiunti;
- informarsi dei rischi che il dipendente incontrerà nello svolgimento delle attività svolta presso terzi, allo scopo precipuo di renderne edotto il lavoratore medesimo e prevenire il rischio infortunio.

Agli altri soggetti che fanno parte del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP, Medico competente, Dirigenti / preposti alla sicurezza, RLS) di:

- svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nelle nomine e/o deleghe assegnate;
- vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori (di GNV e delle ditte terze), delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti ovvero comportamenti ad esse non conformi;

- adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti ritenuti necessari.

A tutti i lavoratori di:

- aver cura, secondo quanto indicato dal disposto legislativo, della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, osservando le disposizioni, le procedure di sicurezza e le istruzioni operative fornite dalla Società;
- utilizzare correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) consegnati dalla Società, sottoporsi ai controlli sanitari previsti, partecipare alle attività di informazione, formazione ed addestramento e di segnalare tempestivamente eventuali deficienze delle attrezzature e tutte le condizioni di pericolo che vengono riscontrate;
- vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori (di GNV e delle ditte terze), delle misure e delle procedure di sicurezza, segnalando eventuali carenze o disallineamenti ovvero comportamenti ad esse non conformi, adottando, in caso di urgenza, i provvedimenti ritenuti necessari;
- evitare, in ogni caso, di porre in essere iniziative e/o comportamenti che individualmente o collettivamente possano comportare il rischio del verificarsi di infortuni.

Nei rapporti con terzi (Enti Pubblici o privati):

- i rapporti con gli Enti Pubblici di controllo e vigilanza in tema di sicurezza, salute e ambiente (es: INAIL, AUSL, ISPEL, ARPA, Vigili del fuoco, ecc.) devono essere gestiti esclusivamente dal Datore di Lavoro o da soggetti da questo appositamente delegati, nel rispetto delle procure e delle procedure aziendali. Gli adempimenti di Legge e la predisposizione della relativa documentazione devono essere caratterizzati da:
 - tempestività, diligenza e professionalità,
 - indicazione di informazioni complete, accurate, fedeli e veritiere,
- preventiva verifica e sottoscrizione da parte del Datore di Lavoro di tutte le informazioni fornite agli Enti Pubblici;
- qualora l'Unità Sociale si avvalga di consulenti / professionisti / società esterne per la predisposizione di documentazione e/o per l'esecuzione di attività rilevanti in materia di sicurezza, salute ed ambiente ovvero per la gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici, i contratti con tali soggetti dovranno contenere l'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/01 e del Codice di comportamento di GNV e di impegno al loro rispetto.

Si riportano di seguito le modalità operative cui le Unità Produttive devono attenersi al fine di soddisfare i requisiti esimenti dalla responsabilità della Società previsti nel Decreto Legislativo 231/01. Questo protocollo, infatti, consente all'Organismo di Vigilanza di GNV di espletare il compito - espressamente previsto dal citato Decreto - di monitorare l'effettiva operatività del modello ex 231/01 adottato dalla Società.

Essi consistono:

- Piano degli interventi. La funzione Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi (Sicurezza e Ambiente) predispone il piano degli interventi di monitoraggio e coordinamento da svolgere presso le Unità Produttive che, in sintesi, riguardano l'esecuzione degli audit aziendali interni e le riunioni periodiche di coordinamento / indirizzo dei Responsabili locali del Servizio Prevenzione e Protezione,

finalizzate a garantire l'omogeneità dei comportamenti da adottare in linea con la policy aziendale. L'ente comunica il proprio piano annuale degli interventi alle Unità Produttive, agli altri enti aziendali interessati e all'Organismo di Vigilanza.

- Monitoraggio audit sicurezza ed ambiente. La funzione Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi (Sicurezza e Ambiente) sulla base delle date indicate nel proprio piano e secondo le modalità previste effettua gli audit sicurezza ed ambiente presso le Unità Produttive; predispone nei tempi previsti l'*action plan* - che riporta le non conformità / osservazioni riscontrate nel corso dell'audit ed i relativi consigli di miglioramento - e lo invia all'Unità Produttiva, per la prevista condivisione ed integrazione; segnala immediatamente all'Unità Produttiva ed agli enti aziendali competenti, eventuali fatti / situazioni di particolare criticità / urgenza e le misure provvisorie da adottarsi fin da subito per le anomalie riscontrate nel corso degli audit le cui correttive non possano attuarsi nell'immediato. La funzione Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi (Sicurezza e Ambiente) notifica all'Organismo di Vigilanza l'avvenuto invio alla Direzione dell'Unità Produttiva del Report di Audit e dell'*action plan*, nonché le eventuali segnalazioni riguardanti aspetti ritenuti di particolare criticità / urgenza.

- L'Organismo di Vigilanza richiede alla Direzione dell'Unità Produttiva, sulla base della notifica sopra indicata, a porre rimedio alle situazioni irregolari segnalate nel report di Audit ed a pianificare gli opportuni interventi, conformemente all'*action plan* stilato da CO-SIC.

- *Action plan* "operativo". L'Unità Produttiva trasmette nei tempi previsti alla funzione Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi (Sicurezza e Ambiente) e all'Organismo di Vigilanza l'*action plan* accuratamente completato con le indicazioni di: priorità di intervento, tempi di attuazione, enti responsabili dell'attuazione medesima, attestando l'avvio delle azioni necessarie e l'adozione delle misure provvisorie per garantire il rispetto delle norme vigenti. L'*action plan* così completato e sottoscritto dal Datore di Lavoro diventa "operativo". Eventuali ritardi / incongruenze / incompletezze dell'*action plan* non giustificabili saranno oggetto di segnalazione da parte della funzione Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e protezione dai rischi (Sicurezza e Ambiente) all'Organismo di Vigilanza per l'opportuna attivazione del sistema disciplinare e sanzionatorio previsto dal d.lgs. 231/01.

- Report riepilogativo annuale. La funzione Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi (Sicurezza e Ambiente) predispone ed invia entro il 31/12 di ogni anno un report riepilogativo contenente il riepilogo dell'attività svolta nel corso dell'anno con l'esito delle azioni attuate. Il report è inviato agli enti interessati e all'Organismo di Vigilanza.

- Registro delle attività. La funzione Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai rischi (Sicurezza e Ambiente) allega al Report riepilogativo annuale una tabella di sintesi predisposta per ciascuna Unità Produttiva riguardante i principali adempimenti ai sensi del d.lgs. 81/08.

Per questa fattispecie di reato "sensibile" nell'ottica del d.lgs. 231/01 vengono messi a disposizione dell'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi per poter effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio, come già anticipato nella Parte Generale.

PARTE SPECIALE n. 4 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. Descrizione delle fattispecie (art. 25-novies del d.lgs. 231/2001)

La legge n. 99 del 23 luglio 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 31 luglio 2009) all'art. 15 introduce nel d.lgs. 231/01 l'art. 25-novies "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Non vengono ricordate le fattispecie di cui la Società ritiene altamente improbabile la commissione dei reati (artt. 171-ter, 171-septies, 171-octies della legge 22 aprile 1941, n.633).

Esse consistono:

• Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 Legge n. 633/1941).

Tale reato ricorre quando taluno, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e a qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (punibile con la multa da € 51,00 a € 2.065,00).

Se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore la pena è aumentata.

• Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 171-bis Legge n. 633/1941).

Tale reato si verifica allorché taluno abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493.

La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Procedure specifiche e regole di comportamento

È opportuno porre in essere i seguenti comportamenti:

- informare gli utilizzatori dei sistemi informatici che il software loro assegnato è protetto dalle leggi sul diritto d'autore ed in quanto tale ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- adottare regole di condotta aziendali che riguardino tutto il personale della Società nonché i terzi che agiscono per conto di quest'ultima.
- fornire, ai destinatari, un'adeguata informazione relativamente alle opere protette dal diritto d'autore ed al rischio della commissione di tale reato.

Al fine della prevenzione dei reati di violazione del diritto d'autore assumono particolare rilevanza gli aspetti di controllo / organizzativi e di comportamento di seguito riportati.

Con riferimento agli aspetti di controllo / organizzativi, la Società deve prevedere:

- Controllo periodico della situazione dei software presenti in azienda per verificare la presenza di programmi sprovvisti di licenza o di un numero di utenze superiore alle licenze autorizzate.
- Adeguato livello autorizzativo per la pubblicazione su sito web aziendale dei contenuti rivolti al pubblico.
- Verifica che i contenuti oggetto di pubblicazione rispettino la normativa relativa al diritto d'autore.
- Tutelare il copyright su dati, immagini e/o software sviluppati dall'azienda e di valore strategico per la stessa attraverso: segreto industriale, quando e dove legalmente possibile e/o (per l'Italia) registrazioni SIAE;
- Vietare l'impiego/uso/installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dalla Società di materiale copiato/non contrassegnato/non autorizzato;
- Vietare il download di *software* coperti da *copyright*.

Per questa fattispecie di reato "sensibile" nell'ottica del d.lgs. 231/01 vengono messi a disposizione dell'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi per poter effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio, come già anticipato nella Parte Generale.

PARTE SPECIALE N. 5 - FRODE INFORMATICA E REATI INFORMATICI

1. Descrizione delle fattispecie (art. 24-bis del d.lgs. 231/2001)

La legge n. 48/2008 ha introdotto nel d.lgs. 231/2001 l'art. 24-bis, il quale ha esteso la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai Reati di "Criminalità Informatica".

Dette fattispecie di reato sono state, poi, modificate dal decreto n. 7 del 15 gennaio 2016.

Essi consistono:

- documento informatico (**art. 491-bis c.p.**)¹.

Si realizza quando le condotte atte ad integrare i reati di: falsità materiale in atti pubblici e/o in copie autentiche di atti pubblici; falsità in attestati del contenuto di atti; falsità ideologica in atti pubblici, in certificati e autorizzazioni amministrative; falsità in registri e notificazioni;; falsità in foglio firmato in bianco, uso di atto falso, soppressione, distruzione, e occultamento di atti veri riguardino un documento informatico pubblico aventi efficacia probatoria.

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.).**

Tale reato si realizza allorché taluno abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo (punibile con la reclusione fino a 3 anni).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

¹ La nuova versione dell'Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici) circoscrive la nozione di documenti informatici solo a quelli pubblici eliminando ogni riferimento a documenti privati e/o a scritture private – Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico ~~e privato~~ avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti ~~rispettivamente~~ gli atti pubblici ~~e le scritture private~~.

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.).**

Tale reato si realizza allorché taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo (punibile con la reclusione fino a 1 anno e con la multa fino a € 5.164,00).

La pena è aumentata se ricorre alcuna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 617 quater c.4 c.p.

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).**

Tale reato si realizza allorché taluno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici (punibile con la reclusione fino a 2 anni e la multa sino a € 10.329).

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.).**

Tale reato ricorre allorché taluno fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe (punibile con la reclusione da sei mesi a quattro anni). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.).**

Tale reato sussiste allorché taluno, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi (punibile con la reclusione da 1 a 4 anni). Nei casi previsti dall'art. 617 quater c.p. la pena è aumentata.

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.).**

Tale reato ricorre allorché taluno chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

• **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.).**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale ipotesi ricorre allorché taluno commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità (punibile con la reclusione da uno a quattro anni). Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

• **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato tale ipotesi ricorre allorché taluno, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

• **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)** Se le condotte di cui all'art. 635 *quater* c.p. hanno ad oggetto sistemi informatici o telematici di pubblica utilità la pena è della reclusione da 1 a 4 anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

~~Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.~~

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

• **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.).**

Tale reato ricorre allorché il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato (punibile con la reclusione fino a 3 anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00).

2. Procedure specifiche e regole di comportamento

Al fine di evitare la commissione dei reati di “Frode informatica in danno dello Stato o di altri Enti Pubblici” e dei “Reati informatici” tutti i dipendenti ed organi sociali, nonché consulenti e *Partners* - nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di tali reati - devono attenersi alle normative aziendali che disciplinano l’utilizzo delle risorse e degli strumenti informatici. In particolare il rischio di commissione dei reati contemplati in questo capitolo può concretizzarsi in misura maggiore negli ambiti (attività, funzioni, processi), in cui il personale, nello svolgimento delle proprie attività, dispone di uno strumento informatico dotato di connettività esterna. Tale rischio si acuisce nell’area IT, attese le capacità e conoscenze specifiche che connotano i dipendenti che operano in tale settore.

I principali obiettivi di controllo delle normative aziendali si riconducono ai seguenti aspetti:

- Limitazione degli accessi a reti e sistemi informatici esterni alla Società (es. tramite connessione alla rete Internet) ad utenti autorizzati e secondo le modalità previste;
- limitazione alla navigazione in rete ai siti di interesse aziendale.
- Controlli / monitoraggi sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali (ad esempio il download di file di grosse dimensioni) ovvero attività eccezionali dei server al di fuori degli orari di operatività sociale e predisposizione di adeguate difese / protezioni fisiche dei server stessi al fine di prevenire l'ingresso e l'uscita di materiale o di personale non autorizzati.
- Utilizzo - per quanto possibile - di formati elettronici privi di codici attivi / di programma (es. formato PDF) nello scambio di dati / informazioni con l'esterno e attivazione di adeguate
 - protezioni *software* (*firewall* e *antivirus*) per ridurre possibili danneggiamenti a sistemi informatici o telematici di terzi.
 - Protezione dei sistemi informatici aziendali, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare, impedire, interrompere o danneggiare le comunicazioni e/o i dati relativi ad un sistema informatico o telematico di terzi.
 - Protezione dei collegamenti *wireless* per la connessione alla rete al fine di impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti della Società.
 - Gestione delle *password* e dei profili di abilitazione assegnati agli utenti, blocco automatico del collegamento nel caso di inutilizzo del sistema per un determinato periodo di tempo e specifiche autorizzazioni per l'utilizzo da parte di terzi degli strumenti informatici aziendali o per l'installazione di hardware e software.

Con riferimento ai principi di comportamento, tutti gli utilizzatori di strumenti informatici aziendali devono:

- Utilizzare correttamente le risorse informatiche aziendali e le password assegnate in loro custodia e - con particolare riferimento al reato di frode informatica in danno di Pubbliche Amministrazioni - mantenere strettamente confidenziali i codici e le credenziali di accesso forniti dalle Pubbliche Amministrazioni (login e password).
- Astenersi tassativamente dall'installare e/o utilizzare sui sistemi informatici della Società software non autorizzati e non correlati con l'attività professionale espletata e/o che consentono lo scambio tramite Internet di tipologie di *files* senza alcuna possibilità di

controllo da parte della Società e che possano portare al danneggiamento o alla distruzione di sistemi informatici o di dati di terzi. In particolare, sui sistemi informativi della Società, vietare l'installazione e l'utilizzo, di software (c.d. programmi "P2P", *file sharing*) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di *files* (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcun controllo da parte della Società.

I delitti di criminalità informatica includono anche i c.d. reati di falso. È pertanto assolutamente vietata la trasmissione di qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico.

Per questa fattispecie di reato "sensibile" nell'ottica del d.lgs. 231/01 vengono messi a disposizione dell'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi per poter effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio, come già anticipato nella Parte Generale.

PARTE SPECIALE N. 6 - REATI AMBIENTALI

1. Descrizione delle fattispecie (art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001)

In data 16 agosto 2011, è entrato in vigore il d.lgs. 121/2011 che ha recepito le Direttive europee sulla tutela penale dell'ambiente e sull'inquinamento provocato dalle navi e ha introdotto l'art. 25-undecies nel d.lgs. 231/2001, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati ambientali.

Detto articolo è stato modificato dalla Legge n. 68 del 22 maggio 2015 recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente che ha ampliato il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.

Gli illeciti in materia ambientale sono:

• Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

• **Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)**. Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

• **Delitti colposi contro l'ambiente (art.452 *quinquies* c.p.).**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

• **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.).**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

• **Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.)**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti od servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 *bis* sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

• **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727***bis*** c.p.).**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

• **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).**

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge o comunque deteriora in modo significativo un habitat all'interno di un sito protetto è punito con l'arresto fino a 18 mesi e con l'ammenda non inferiore a 3000 euro.

Si rileva, altresì, che l'art. 25 undecies è stato integrato dal comma 1 bis che prevede nel caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale l'applicazione per l'ente delle seguenti sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del D.lgs. 231 del 2001:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni;
- divieto di contrattare con la P.A.;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributo o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Altri reati presupposto in materia ambientale della responsabilità della società sono previsti dalle seguenti disposizioni contenute nel **d.lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale:**

• **Sanzioni penali (art. 137 commi 2, 3, 5 primo e secondo periodo, 11 e 13).**

Chiunque, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata apra o effettui scarichi di acque reflue industriali contenente sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e l'ammenda da 5.000 a 52.000 euro (comma 2).

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'art. 29 quattordices, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni (comma 3).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, e punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 6.000 euro a 120.000 euro (comma 5). Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni (comma 11).

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto

il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente (comma 13).

• **Attività di gestione dei rifiuti non autorizzate (art. 256, commi 1 lett. a e b, 3 primo e secondo periodo, 5 e 6 primo periodo).**

1. Fuori dai casi di cui all'art. 29 *quattordices* chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

3. Fuori dai casi di cui all'art. 29 *quattordices* chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da 1 a 3 anni e dell'ammenda da euro 5200 a euro 52000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. [...]

• **Bonifica dei siti (art. 257 commi 1 e 2)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro (comma 1). 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose (comma 2).

• **Violazione degli obblighi di comunicazione di tenuta dei registri obbligatori ed ei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo)**

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

• **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1)**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni.

La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

• **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 comma 1 e 2)**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

• **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis commi 6, 7, secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo)**

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale.

La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

• **Sanzioni previste nel caso di cui all'art. 279 c.5**

Nei casi previsti dal comma 2 – violazione, nell'esercizio di un impianto o di una attività, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o delle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo - è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro.

Nella legge n. 150 del 07.02.1992 che prevede la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché le norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica sono contenuti, poi, i reati presupposto di cui alle seguenti norme:

art. 1 (commi 1 e 2)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da € 15.000 a € 150.000 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

(In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da 1 a 3 anni e dell'ammenda da € 30.000 a € 300.000. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di 2 anni).

• Art. 2 (commi 1 e 2)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 20.000 a € 200.000 o con l'arresto da 6 mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c)

utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. (2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da 6 mesi a 18 mesi e dell'ammenda da € 20.000 a € 200.000. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18 mesi).

• **Art. 6 (comma 4)**

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (divieto di detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a 6 mesi o con l'ammenda da € 15.000 a € 300.000.

• **Art. 3 bis (comma 1)**

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

La legge 28.12.1993 n. 549 relativa a misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente prevede, inoltre, all'articolo 3 comma 6 che alle violazioni delle disposizioni in esso contenute e relative alla **cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive** è applicabile la pena dell'arresto fino a 2 anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate, nonché che, nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. In particolare detta norma prevede che la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata sono regolati dalle disposizioni di cui al citato regolamento (CE) n. 3093/94, nonché il divieto all'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata fatto salvo quanto previsto dal predetto regolamento. È previsto, altresì, che con decreto del

Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia stabilita la data fino alla quale è consentito l'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella A allegata per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della legge e i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla legge. Sono stati, inoltre, individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla citata tabella B relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. Infine, è prevista la cessazione della produzione, dell'utilizzazione della commercializzazione, dell'importazione e dell'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla legge al 31.12.2008, salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del Regolamento CE n 3093/94 secondo le definizioni ivi previste.

Gli ultimi reati presupposto sono previsti dal **decreto legislativo n. 202 del 6.11.2007 relativo all'attuazione della direttiva 2005/35/CE sull'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni e, precisamente, dall'art. 8 commi 1 e 2 e dall'art. 9 commi 1 e 2.**

In particolare l'art. 8 relativo all'**inquinamento doloso** prevede che:

1. salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. 2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

L'articolo 9 relativo all'**inquinamento colposo** stabilisce che:

1. salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000

2. Procedure specifiche e regole di comportamento

Al fine della prevenzione di reati ambientali assumono particolare rilevanza gli aspetti di controllo, organizzativi e di comportamento di seguito riportati.

Con riferimento agli aspetti di controllo/organizzativi, la Società deve prevedere:

- Un controllo periodico delle autorizzazioni/licenze ed in particolare la calendarizzazione degli adempimenti necessari all'ottenimento e/o rinnovo delle stesse in tema di emissioni in atmosfera, scarichi idrici e gestione dei rifiuti;

- Una chiara definizione dei ruoli, compiti e responsabilità per assicurare le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione, controllo e monitoraggio del rischio ambientale;
- Il monitoraggio della conformità agli obblighi di legge ed alle normative aziendali attraverso la programmazione ed effettuazione di verifiche interne;
- La puntuale compilazione dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- Il monitoraggio dell'avvenuta restituzione, da parte del trasportatore, del Formulario di Identificazione del rifiuto, entro i termini di legge.

Inoltre, con specifico riferimento alle attività aziendali in oggetto, per la gestione delle quali la Società si affida a soggetti terzi, è richiesto al personale degli enti interessati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, di:

- Verificare che i fornitori e gli altri terzi (es. consulenti), ove richiesto da norme e regolamenti, in base alla natura del bene e servizio prestato, diano evidenza del rispetto - da parte loro - delle normative in materia applicabili ai fini della tutela dell'ambiente, secondo quanto stabilito nelle procedure aziendali e nelle clausole contrattuali;
- Aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata;
- Accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti e alle attività di manutenzione straordinaria, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite a norma di legge, richiedendo inoltre l'impegno - da parte degli stessi - a mantenere detti titoli autorizzativi validi ed efficaci per l'intera durata del rapporto contrattuale.

Con specifico riferimento agli impianti, è richiesto ai soggetti coinvolti di pianificare e/o effettuare gli interventi di manutenzione degli impianti in linea con il piano manutentivo degli stessi, verificandone il corretto funzionamento e segnalando ai referenti preposti eventuali anomalie.

Con riferimento ai principi di comportamento è fatto divieto di:

- Porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti, delle fonti emmissive e degli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- Falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione, ivi compresi i dati e le informazioni relative alle emissioni in atmosfera da comunicare alle Autorità di controllo (e.g., ARPA, Amministrazione Provinciale);
- Abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- Condurre l'attività di gestione dei rifiuti in mancanza di un'apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero, ovvero in caso di autorizzazione revocata o sospesa;
- Miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- Violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;



GRANDI NAVI VELOCI

- Falsificare / alterare, e/o compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni non corrette e/o veritiere sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi, anche in relazione alla futura attivazione del Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
 - Effettuare o concorrere in attività organizzate dirette al traffico illecito di rifiuti;
 - Impedire l'accesso agli insediamenti da parte di soggetti incaricati del controllo;
 - Effettuare scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata;
 - Violare l'obbligo di prevedere, al verificarsi di un evento potenziale in grado di contaminare il sito, alla messa in opera di misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
 - Violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione nell'esercizio di uno stabilimento oltre che dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Per questa fattispecie di reato "sensibile" nell'ottica del d.lgs. 231/01 vengono messi a disposizione dell'Organismo di Vigilanza adeguati flussi informativi per poter effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio, come già anticipato nella Parte Generale.

PARTE SPECIALE N. 7 – GLI ALTRI REATI

1. Descrizione delle fattispecie (art. 24 ter, art. 25 bis, bis 1., quater, quater 1. quinquies, sexies, octies, decies, duodecies del D.Lgs. 231/2001)

In questa parte sono descritte le ulteriori fattispecie che sono state inserite nel tempo nel d.lgs. 231/01 e che hanno, peraltro, natura eterogenea fra loro.

Esse sono:

- **Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter).**
- **Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis).**
- **Delitti contro l'industria e il commercio di cui art. 25 bis 1).**
- **Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater).**
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1).**
- **Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies).**
- **Abusi di mercato (art. 25 sexies).**
- **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies).**
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies).**
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies).**

Qui di seguito si riportano, nel dettaglio, la descrizione delle fattispecie di possibile maggiore rilevanza operativa.

1.1. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter).

Tra i reati previsti dalla citata disposizione vi sono quelli di:

• **Associazione per delinquere (art. 416 c.6 c.p.)**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22 commi 3 e 4 e 22 bis,

comma 1, della legge 1 aprile 1999 n. 91,⁽¹⁾ si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater 1*, 600 *quinquies*, 609 *bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto e 609 *undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Questo articolo è stato modificato dalla L. 236/2016 che ha esteso la punibilità al reato di "traffico di organi prelevati da persona vivente" previsto e punito dall'art. 601 *bis* c.p.

- **Associazioni di tipo mafioso anche straniere** (art.416 *bis* c.p.)
- **Scambio elettorale politico mafioso** (art. 416 *ter* c.p.)
- **Sequestro di persona a scopo di estorsione** (art. 630 c.p.)
- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope** (art. 74 T.U. di cui al D.P.R. 9.10.1990 n. 309)
 - **Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo** escluse quelle previste dall'art. 2 c.3 della l. 18.04.1975 n. 110 previsti dall'art. 407 c.2 lett. a) n.5 c.p.p.

1.1.1. Procedure specifiche e regole di comportamento

Al fine della prevenzione dei reati di criminalità organizzata assumono particolare rilevanza gli aspetti di controllo, organizzativi e di comportamento di seguito riportati.

Con riferimento agli aspetti di controllo/organizzativi, la Società deve prevedere ai fini della selezione dei partner commerciali/finanziari e nella regolamentazione dei rapporti contrattuali:

- la verifica dell'onorabilità e professionalità, mediante, ad esempio, il possesso del *rating* di legalità; l'iscrizione nelle *white list* prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'interno;
- la verifica dell'assenza di iscrizione nelle Liste dei soggetti destinatari di provvedimenti di congelamento di fondi e risorse economiche consultabili sul sito di Banca D'Italia;
- la verifica dell'attendibilità commerciale, attestata ad esempio dall'assenza di protesti o di procedure concorsuali.
- il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti emessi ai sensi della disciplina prevista dal decreto 231 con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24 *ter*.
- apposita "clausola risolutiva espressa" per il caso in cui l'impresa fornitrice sia destinataria di una sopraggiunta comunicazione antimafia interiettiva.

- la verifica dell'inesistenza di vincoli di parentela o affinità tra gli esponenti della società nominati negli organi sociali di controllate estere e gli esponenti della PA locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti della società medesima,
- il controllo formale e sostanziale dei flussi finanziari, avendo riguardo alla sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio di terrorismo ecc.) degli Istituti di Credito utilizzati (ad es. sede legale delle banche coinvolte), alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni, e ciò al fine anche di prevenire fenomeni di riciclaggio o auto-riciclaggio.
- la verifica che il soggetto sia persona politicamente esposta.

Ai fini della prevenzione dei reati criminalità organizzata, i Dipendenti della società i Consulenti e Partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, è fatto divieto espresso da parte della Società stessa di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i reati di criminalità organizzata.
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei predetti Reati.
- 4) porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le predette fattispecie di reato.

I Dipendenti della società i Consulenti e Partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, hanno obbligo di conoscere e rispettare:

- (i) il Codice etico;
- (ii) le regole aziendali per la gestione degli acquisti, vendite, delle forniture, dei contratti e di qualsivoglia operazione o transazione con terzi e dalle procedure e protocolli interni aziendali.
- (iii) Il Modello 231 adottato dalla società.

1.2. Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis)

• Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto di monete falsificate (art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita-ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

• **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro

• **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

• **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).** Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

• **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).**

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

• **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).**

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

• **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).**

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Questo articolo è stato modificato dal D.lgs. 125/2016.

• **Usò di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).**

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

• **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.)**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

• **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. (474 c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'art. 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

1.2.1. Procedure specifiche e regole di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, i Dipendenti della società i Consulenti e Partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, è fatto divieto espresso da parte della Società stessa di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i predetti reati.
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei predetti Reati.
- 4) porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le predette fattispecie di reato.

I Dipendenti della società i Consulenti e Partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, hanno obbligo di conoscere e rispettare:

- (i) il Codice etico;
- (ii) le regole aziendali per la gestione degli acquisti, vendite, delle forniture, dei contratti e di qualsivoglia operazione o transazione con terzi e dalle procedure e protocolli interni aziendali.
- (iii) Il Modello 231 adottato dalla società.

1.3. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1)

• Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103,00 A € 1.032,00.

• Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

• Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516,00 euro.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

• Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per

origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro.

• **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art.516 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art.517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 20.000 euro.

• **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art.517 ter c.p.)**

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474bis, 474ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

• **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art.517 quater c.p.)**

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni

internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

1.3.1. Procedure specifiche e regole di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio, i Dipendenti della società i Consulenti e Partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, è fatto divieto espresso da parte della Società stessa di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i predetti reati.
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei predetti Reati.
- 4) porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le predette fattispecie di reato.

I Dipendenti della società i Consulenti e Partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, hanno obbligo di conoscere e rispettare:

- (i) il Codice etico;
- (ii) le regole aziendali per la gestione degli acquisti, vendite, delle forniture, dei contratti e di qualsivoglia operazione o transazione con terzi e dalle procedure e protocolli interni aziendali.
- (iii) Il Modello 231 adottato dalla società.

1.4. Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater).

In relazione ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) Se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni la sanzione pecuniaria da 200 a 700 quote;
- b) Se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 c.2 per una durata non inferiore a 1 anno.

Se, poi, l'ente o una sua unità organizzativa viene utilizzato stabilmente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati del comma 1 si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio delle attività ai sensi dell'art. 16 c.3.

In virtù del richiamo contenuto nel comma 1 dell'art. 25 *quater* la fattispecie di reato prevista dall'art. 270 *bis* c.p. "associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico" riveste particolare rilevanza

Detta norma, testualmente, prevede:

"Chiunque promuove, costituisce, organizza dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto il profitto o che en costituiscono l'impiego.

Per effetto del richiamo contenuto nel comma 4 del citato articolo 25 *quater* rivestono, altresì, importanza le fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al terrorismo, quale quella fatta a New York il 9 dicembre 1999, per la repressione del finanziamento al terrorismo.

In considerazione della genericità del rinvio operato dall'articolo 25 *quater*, comunque, qualunque fattispecie di reato con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico potrebbe assumere rilievo ai fini della responsabilità dell'ente.

Si rileva, altresì, che la Legge n. 153/2016 ha, di recente, introdotto i seguenti reati:

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies* 1 c.p.).
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinquies* 2 c.p.).
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.)

1.4.1. Procedure specifiche e regole di comportamento

Al fine della prevenzione dei Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico assumono particolare rilevanza gli aspetti di controllo, organizzativi e di comportamento di seguito riportati.

Con riferimento agli aspetti di controllo/organizzativi, la Società deve prevedere ai fini della selezione dei partner commerciali/finanziari e nella regolamentazione dei rapporti contrattuali:

- la verifica dell'onorabilità e professionalità, mediante, ad esempio, il possesso del *rating* di legalità; l'iscrizione nelle *white list* prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'interno;

- la verifica dell'assenza di iscrizione nelle Liste dei soggetti destinatari di provvedimenti di congelamento di fondi e risorse economiche consultabili sul sito di Banca D'Italia;

- la verifica dell'attendibilità commerciale, attestata ad esempio dall'assenza di protesti o di procedure concorsuali.

- il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti emessi ai sensi della disciplina prevista dal decreto 231 con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 24 ter.

- apposita "clausola risolutiva espressa" per il caso in cui l'impresa fornitrice sia destinataria di una sopraggiunta comunicazione antimafia interiettiva.

- la verifica dell'inesistenza di vincoli di parentela o affinità tra gli esponenti della società nominati negli organi sociali di controllate estere e gli esponenti della PA locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti della società medesima,

- il controllo formale e sostanziale dei flussi finanziari, avendo riguardo alla sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio di terrorismo ecc.) degli Istituti di Credito utilizzati (ad es. sede legale delle banche coinvolte), alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni, e ciò al fine anche di prevenire fenomeni di riciclaggio o auto-riciclaggio.

- la verifica che il soggetto sia persona politicamente esposta.

Ai fini della prevenzione dei Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i Dipendenti della società i Consulenti e Partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, è fatto divieto espresso da parte della Società stessa di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i predetti reati.

2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte possano potenzialmente diventarlo;

3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei predetti Reati.

- 4) porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le predette fattispecie di reato.

I Dipendenti della società i Consulenti e Partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, hanno obbligo di conoscere e rispettare:

- (i) il Codice etico;

- (ii) le regole aziendali per la gestione degli acquisti, vendite, delle forniture, dei contratti e di qualsivoglia operazione o transazione con terzi e dalle procedure e protocolli interni aziendali.

- (iii) Il Modello 231 adottato dalla società.

1.5. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1)

È prevista la punizione nei confronti di “Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili ²” (con la pena della reclusione da quattro a dodici anni).

E’ prevista altresì la punizione nei confronti di : “*Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità*”.

“La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.

1.5.1. Procedure specifiche e regole di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i Dipendenti della società i Consulenti e Partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, è fatto divieto espresso da parte della Società stessa di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i predetti reati.
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei predetti Reati.
- 4) porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le predette fattispecie di reato.

I Dipendenti della società i Consulenti e Partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, hanno obbligo di conoscere e rispettare:

- (i) il Codice etico;
- (ii) le regole aziendali per la gestione degli acquisti, vendite, delle forniture, dei contratti e di qualsivoglia operazione o transazione con terzi e dalle procedure e protocolli interni aziendali.
- (iii) Il Modello 231 adottato dalla società.

² Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la **clitoridectomia**, l'**escissione** e l'**infibulazione** e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

1.6. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)

I delitti contro la personalità individuale sono:

.Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

- **Prostituzione minorile** (art. 600 *bis* c.p.)
- **Pornografia minorile** (art. 600 *ter* c.p.)
- **Detenzione di materiale pornografico** (art. 600 *quater* c.p.)
-

- **Tratta di persone** (art. 601 c.p.)
- **Acquisto e alienazione di schiavi** (art. 602 c.p.)
- **Adescamento di minorenni** (art. 609 *undecies* c.p.)

• **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p. introdotto dalla L. 199/2016)**

1.6.1. Procedure specifiche e regole di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati di Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i Dipendenti della società i Consulenti e Partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, è fatto divieto espresso da parte della Società stessa di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto);

2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle descritte e possano potenzialmente diventarlo;

3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati

4. I Partner, Fornitori e parti terze sono obbligati al rispetto delle norme di legge in materia di tutela del lavoro minorile e delle donne, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, dei diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano;

5. La selezione delle controparti contrattuali destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta sulla base dell' apposita procedura aziendale. In particolare, l'affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;

6. In caso di assunzione diretta di personale da parte delle Società, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;

7. Qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di GNV, il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni internazionali sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile .

8. Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente il OdV di tale anomalia;

9. Nei contratti con i Partner, Fornitori, Consulenti e parti terze deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati dalla presente parte speciale ovvero, in caso contrario, di esserlo stati, ai fini di una maggiore attenzione da parte di GNV in caso si addivenga all'instaurazione del rapporto di consulenza o *partnership*;

10. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati nella presente parte speciale;

11. GNV è tenuta a dotata di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastano l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile (strumenti di "*content filtering*");

12. GNV periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;

13. nel rispetto delle normative vigenti, GNV si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;

14. GNV valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale".

15. GNV nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al riguardo;

16. in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei Collaboratori Esterni, l'ODV emetterà una raccomandazione per l'Amministratore Delegato e/o per gli Organi Direttivi delle Società interessate.

17. Nei contratti con i Consulenti, i Partner i Fornitori e parti terze deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

1.7. Abusi di Mercato (art. 25 sexies)

I reati sono:

- **Abuso di informazioni privilegiate** (art. 184 TUF)
- **Manipolazione di mercato** (art. 185 TUF)

1.5.1. Procedure specifiche e regole di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati di abusi di mercato, i Dipendenti della società i Consulenti e Partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, è fatto divieto espresso da parte della Società stessa di:

1) porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto);

2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle descritte e possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati
4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere i predetti reati;
5. assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti – persone fisiche o giuridiche – i cui nominativi siano contenuti nelle Liste o da soggetti da questi ultimi controllati quando tale rapporto di controllo sia noto;

I Dipendenti della società i Consulenti e Partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, hanno obbligo di conoscere e rispettare:

- (i) il Codice etico;
- (ii) le regole aziendali per la gestione degli acquisti, vendite, delle forniture, dei contratti e di qualsivoglia operazione o transazione con terzi e dalle procedure e protocolli interni aziendali.
- (iii) Il Modello 231 adottato dalla società.

1.8. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonchè auto-riciclaggio (art. 25 octies).

I reati sono:

- **Ricettazione** (art.648)
- **Riciclaggio** (art.648 *bis*)
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648 *ter*)
- **Autoriciclaggio** (art.648 *ter. 1 c.p.*)

1.8.1. Procedure specifiche e regole di comportamento

Al fine della prevenzione dei Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonchè auto-riciclaggio assumono particolare rilevanza gli aspetti di controllo, organizzativi e di comportamento di seguito riportati.

Con riferimento agli aspetti di controllo/organizzativi, la Società deve prevedere ai fini della selezione dei partner commerciali/finanziari e nella regolamentazione dei rapporti contrattuali:

- la verifica dell'onorabilità e professionalità, mediante, ad esempio, il possesso del *rating* di legalità; l'iscrizione nelle *white list* prefettizie o nell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo di legalità tra Confindustria e il Ministero dell'interno;
- la verifica dell'assenza di iscrizione nelle Liste dei soggetti destinatari di provvedimenti di congelamento di fondi e risorse economiche consultabili sul sito di Banca D'Italia;

- la verifica dell'attendibilità commerciale, attestata ad esempio dall'assenza di protesti o di procedure concorsuali.
- il rispetto delle norme contributive, fiscali, previdenziali e assicurative a favore dei propri dipendenti e collaboratori, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti emessi ai sensi della disciplina prevista dal decreto 231.
- apposita "clausola risolutiva espressa" per il caso in cui l'impresa fornitrice sia destinataria di una sopraggiunta comunicazione antimafia interiettiva.
- la verifica dell'inesistenza di vincoli di parentela o affinità tra gli esponenti della società nominati negli organi sociali di controllate estere e gli esponenti della PA locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti della società medesima,
- il controllo formale e sostanziale dei flussi finanziari, avendo riguardo alla sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio di terrorismo ecc.) degli Istituti di Credito utilizzati (ad es. sede legale delle banche coinvolte), alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni, e ciò al fine anche di prevenire fenomeni di riciclaggio o auto-riciclaggio.
- la verifica che il soggetto sia persona politicamente esposta.

Ai fini della prevenzione dei reati di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio, Dipendenti della società i Consulenti e Partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, è fatto divieto espresso da parte della Società stessa ai Dipendenti della società ai Consulenti e ai Partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società di:

- 1) porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i reati di criminalità organizzata.
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte possano potenzialmente diventarlo;
- 3) utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei predetti Reati.
- 4) porre in essere, collaborare o creare i presupposti per la realizzazione di comportamenti che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le predette fattispecie di reato.

I Dipendenti della società i Consulenti e Partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, hanno obbligo di conoscere e rispettare:

- (i) il Codice etico;
- (ii) le regole aziendali per la gestione degli acquisti, vendite, delle forniture, dei contratti e di qualsivoglia operazione o transazione con terzi e dalle procedure e protocolli interni aziendali.
- (iii) Il Modello 231 adottato dalla società.

1.9. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto)

Il reato è :

• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

L'art. 377 bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere.

1.9.1. Procedure specifiche e regole di comportamento

Ai fini della prevenzione dei Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, i Dipendenti della società i Consulenti e Partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, è fatto divieto espresso da parte della Società stessa di:

- 1) porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i predetti reati;
- 2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle descritte e possano potenzialmente diventarlo;
- 3) utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati.

I Dipendenti della società i Consulenti e Partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, hanno obbligo di conoscere e rispettare:

- (i) il Codice etico;
- (ii) le regole aziendali per la gestione degli acquisti, vendite, delle forniture, dei contratti e di qualsivoglia operazione o transazione con terzi e dalle procedure e protocolli interni aziendali.
- (iii) Il Modello 231 adottato dalla società.

1.10. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto)

I reati previsti dal *D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero")* sono:

L'art. 22, comma 12-bis stabilisce, inoltre, che: le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

Se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale (l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Si precisa che l'art. 22, comma 12 prevede che: il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

L'art. 22, comma 12-*bis* stabilisce, inoltre, che : le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

c) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

d) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

Se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale (l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

1.10.1. Procedure specifiche e regole di comportamento

Ai fini della prevenzione del Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, i Dipendenti della società i Consulenti e Partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, è fatto divieto espresso da parte della Società stessa di:

1) porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti nell'ambito del citato reato;

2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle descritte e possano potenzialmente diventarlo;

3) utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei predetti reati.

I Partner, Fornitori e parti terze sono obbligati al rispetto delle norme di legge in materia di soggiorno regolare nel territorio dello Stato italiano dei lavoratori contenute in apposite clausole contrattuali.

I Dipendenti della società i Consulenti e Partner, in considerazione dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, hanno obbligo di conoscere e rispettare:

(i) il Codice etico;

(ii) le regole aziendali per la assunzione dei lavoratori stranieri e per la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro, d'opera e di appalto.

(iii) il sistema delle deleghe e delle procure in materia di assunzione dei lavoratori

(iv) Il Modello 231 adottato dalla società.



GRANDI NAVI VELOCI

Appendice

Atto costitutivo

Statuto

Visura camerale

Organigramma

Struttura di Gruppo

Delibere Consiglio di Amministrazione

Procure e deleghe

Regolamento ODV

Codice Etico

Manuale della qualità